

Publicato il 02/12/2020

N. [00632/2020](#) REG.PROV.CAU.
N. [01441/2020](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Perrone, Nicola Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Paola non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con contestuale istanza di sospensiva cautelare dell'ordinanza contingibile ed urgente del 24/11/2020 n. -OMISSIS- reg. ord., del

Sindaco del Comune di Paola, avv. Roberto Perrotta, prot. n. -OMISSIS-; dell'ordinanza di proroga del 29/11/2020 n. -OMISSIS-reg. ord., prot. n. -OMISSIS-, del Sindaco del Comune di Paola, avv. Roberto Perrotta, di proroga della precitata ordinanza contingibile ed urgente del 24/11/2020 n. -OMISSIS-reg. ord., del Sindaco del Comune di Paola, prot. n. -OMISSIS-; di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che nell'atto impugnato non sembra tenersi conto delle disposizioni di cui al DPCM del 3/11/20 che scontano la possibilità di effettuare attività didattiche "in presenza" nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media perfino in zona rossa nonché di quelle del

Ministero dell'Istruzione, queste ultime (vedi cd. protocollo COVID e D.M. n.39 del 26/6/20 di approvazione del Piano Scuola 2020/21) configuranti modalità di gestione dell'impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l'emergenza con l'ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione proprio al fine di prevenire qualsiasi blocco delle attività didattiche in presenza a carico addirittura di interi istituti;

Considerato che il preambolo motivazionale è vago nel descrivere

l'andamento epidemiologico sul territorio di Paola per cui -alla luce da un lato del fatto che nello stesso si dà addirittura atto del “progressivo rallentamento [della curva epidemica n.d.r.] dovuto alle misure in atto dallo scorso 3 novembre” e dall'altro della circostanza del recente inserimento (dal 29/11) della Calabria in zona arancione, la quale consente la ripresa delle lezioni in presenza anche degli alunni di seconda e terza media- appaiono pertanto di difficile individuazione situazioni sopravvenute o non considerate dal DPCM o specificità locali tenute presenti dal Sindaco di Paola per giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente che impone che <<dal 30 novembre 2020 e fino a tutto il 03 dicembre, le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza>>.;

Ritenuta altresì carente un'istruttoria adeguata, basata su dati oggettivi e scientificamente attendibili dovendosi ritenere inidoneo, sotto questo punto di vista, il riferimento alla lettera inviata ai sindaci della provincia di Cosenza da parte di non meglio individuati pediatri di famiglia (auspicanti il permanere della didattica a distanza per tutto il mese di dicembre) perché, a prescindere da ogni altra considerazione, non vengono inseriti nel corpo motivazionale né si mettono in altro modo a disposizione gli “elementi di valutazione” nella stessa asseritamente riportati cui si

fa invece solo rinvio;

Considerato altresì che nella ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 24/11/2020, pure impugnata e richiamata nell'altra, si ammette di non avere un quadro chiaro e attualizzato in ordine alla presenza di "eventuali contagi" nelle scuole cittadine, neppure "a livello presuntivo" ponendosi tuttavia rimedio a tali dubbi col blocco generale e indiscriminato delle lezioni in presenza;

Ritenuto inoltre che il provvedimento impugnato -trascurando il fenomeno, presente soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, del cd. divario digitale- non verifica la effettiva possibilità per tutti gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche "a distanza" sostitutive della presenza in aula, come del resto si evince dal dispositivo che sospende le attività didattiche in presenza prescindendo dalla garanzia della realizzabilità di dette modalità sostitutive;

Considerato pertanto sussistente il requisito del periculum in relazione all'efficacia della sola ordinanza del 29/11/2020 n. - OMISSIS- di proroga fino al 3 dicembre 2020 delle misure adottate con l'ordinanza contingibile ed urgente del 24/11/2020 n. - OMISSIS- e che detto pregiudizio riguarda il diritto all'istruzione da considerare nel quadro della formazione della personalità degli alunni più sensibili quali quelli del ciclo primario e della prima classe della scuola media;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l'effetto sospende l'ordinanza sindacale n.-

OMISSIS- del 29/11/20.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei minori e dei genitori ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 1 dicembre 2020.

**Il Presidente
Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti

interessati nei termini indicati.